



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 12 febbraio 2020

Tributi locali, la prescrizione è quinquennale

Dal 1° gennaio 2020 gli accertamenti esecutivi a tutti gli effetti.

Anche per i tributi locali gli accertamenti costituiscono ora titolo esecutivo, decorsi i tempi per il ricorso il credito dell'ente locale potrà essere posto in riscossione decorsi trenta giorni dal termine per il ricorso.

Gli **atti di esecuzione** (*pignoramento*) o **cautelari** (*ipoteca, fermo amministrativo*) andranno posti in essere entro termini di prescrizione che possono essere interrotti da qualsiasi atto di intimazione di pagamento.

La **prescrizione per le sanzioni tributarie** è in ogni caso quinquennale (*art. 20 D.Lgs. 472/97*) e la giurisprudenza ritiene che questo valga anche per le imposte locali.

Fermo in ogni caso **l'art. 2953 c.c., nel caso di giudicato** la prescrizione è decennale. Se viene presentato ricorso la previsione rimane sospesa e comincia a decorrere dal giudicato.

RICORDA: I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi **è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato**, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

Si ricordi che tutti i provvedimenti disciplinati dal DPR 602/73 costituiscono atti interruttivi della prescrizione, naturalmente **se notificati entro i cinque anni**.

La trasmissione del carico all'esattore, invece, non interrompe la prescrizione, perché atto interno tra enti pubblici.